PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 4917 di Mercoledì 21 aprile 2021

Sulla responsabilità del committente e sui rischi interferenti

Commento su interpretazione analogica dell'art. 26 TU, relativamente alle motivazioni riportate in una sentenza della Cassazione del 2019. Morte per folgorazione di un operatore di macchina durante le operazioni di scarico di materiale in un serbatoio.

Sicuramente in questi anni i temi relativi ai rischi interferenti, all'articolo 26 del Testo Unico, alle responsabilità dei committenti e all'interpretazione analogica della normativa hanno suscitato l'interesse dei nostri lettori. Per questo motivo torniamo a presentare un commento di una sentenza che il nostro giornale ha già presentato in passato - la Sentenza n. 1777 del 16 gennaio 2019 della Corte di Cassazione ? attraverso un contributo del Dott. Ing. ***Antonio Mazzotta*** *che ha ricoperto in questi anni, in materia di salute e sicurezza, diversi incarichi (Coordinatore, RSPP, Consulente tecnico di parte, ...).*

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS0D10] ?#>

Premessa

L'infortunio mortale si è verificato nel 2003 quindi in vigenza del D.Lgs. 626/94 e, pertanto, per evitare confusione, non verrà fatto nessun riferimento al TU entrato in vigore nel 2008.

Dal commento della sentenza si evince che la tematica dibattimentale si è incentrata, quasi esclusivamente, sugli **obblighi del committente** (A), nei confronti della **ditta incaricata** (B), di adempiere all'art. 7 D.Lgs. 626/94. Cioè sull'obbligo di A di rendere edotto B sui rischi cui poteva andare incontro il suo dipendente *all'interno dell'area di pertinenza dove doveva trovarsi la macchina di B per svolgere l'attività a mezzo di braccio di carico brandeggiante in prossimità di cavo elettrico*.

Quindi l'automezzo di B doveva entrare in un'area nella disponibilità di A per l'attività di caricamento del serbatoio, come commissionato da A alla ditta B. Buona parte del dibattimento si è incentrato sui rapporti contrattuali tra le parti e se, in base al rapporto contrattuale (insussistente), comunque A avesse avuto l'obbligo di cui all'art. 7 D.Lgs. 626/94 (dal mio punto di vista l'obbligo per A ricorreva per il semplice fatto che emerge, dalla sentenza, che il ricorso di A verso B si era già manifestato in più occasioni e, certamente, sarebbe continuato. A questo punto ci si chiede perché non formalizzare un contratto? Forse per evitare per l'appunto gli obblighi di cui all'art. 7? ma questa è una semplice riflessione).

A questo punto ci dobbiamo chiedere se A avesse formalizzato a B quanto era suo dovere fare e, quindi, se avesse dato corso all'adempimento di cui all'art. 7 D.lg.626/94 (qui sinteticamente riportato), A non sarebbe stato condannato?!??!!

comma 1 b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2

Nella sostanza, **se A avesse adempiuto ai suoi obblighi avrebbe dovuto dichiarare a B**:

quando un tuo dipendente entra nell'area della mia azienda per svolgere l'attività di scarico del materiale nel mio serbatoio, corre un rischio mortale per la presenza di un cavo elettrico in prossimità dell'area di stazionamento del tuo automezzo!

Vi sembra possibile che l'eventuale adempimento di A, come dibattuto nei commenti della sentenza, nel momento in cui fosse stato assolto, avrebbe potuto scagionare A da responsabilità penali, in quanto adempiente al dettato dell'art. 7?

Evidentemente NO! Infatti il magistrato giudicante ha sollevato il rischio da interferenza per condannare A.

Relazione

A mio avviso l'eventuale consulenza tecnica disposta dal PM, erroneamente, si è incentrata sulla violazione di A circa gli obblighi previsti dall'art. 7 dando origine, sia al magistrato inquirente che requirente a diverse incomprensioni ed equivoci rispetto alla vera analisi che si sarebbe dovuta svolgere tecnicamente (da parte del CT del PM?) per accertare il **nesso causale** che ha determinato l'infortunio e relative violazioni delle norme di sicurezza. Tanto che il Giudicante ha condannato A per una circostanza di interferenza del luogo di lavoro dove doveva operare B tra cavo elettrico e macchinario di B. Quindi il Giudicante non ha rilevato nessuna violazione delle specifiche norme di sicurezza né, alla luce del fatto che non vi fosse contratto tra A e B il primo non aveva l'obbligo di cui all'art. 7. Non ha minimamente tenuto conto di questo aspetto.

L'adempimento di cui all'art. 7 è un adempimento di natura burocratica, non ha nessun nesso causale attivo al verificarsi dell'evento.

Il nesso causale è la presenza di cavo elettrico e la necessità di operare con braccio brandeggiante in prossimità del serbatoio; tale che vi fosse un rischio letale in caso di errata manovra.

La corretta analisi tecnica di eventuale CT del PM

Il Committente A aveva l'obbligo ai sensi dell'art. 276 D.P.R. 547/55 di adottare disposizioni organizzative e procedure idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi .... omissis ....; in quanto perfettamente a conoscenza della presenza del cavo e della necessità che, per le attività di scarico di prodotti nel suo serbatoio del suo complesso aziendale, si sarebbero dovute eseguire attività con macchina con elemento brandeggiante in prossimità del cavo elettrico stesso. Quindi A è responsabile per violazione di normativa di sicurezza:

RESPONSABILITA' DI A PER LE VIOLAZIONI DI:

D.P.R. 547/55 Art. 276 - Difese

I conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere protetti contro il contatto accidentale mediante idonei ripari rigidi di materiale isolante non igroscopico, o metallici collegati a terra, solidamente fissati a parti stabili anche se smontabili.

Detti ripari devono essere collocati ad una distanza dai conduttori in tensione di almeno cm. 7 più cm. 0,7 per ogni migliaia di Volta, con un minimo, in ogni caso, di cm. 15.

Ed analogamente per la violazione

dell'Art. 11 D.P.R. 164/56 Lavori in prossimità di linee elettriche

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5 dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

Ed inoltre per violazione del D.Lgs. 626/94

ART. 4 *Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento ... omissis ...*

Ed inoltre vi è la

RESPONSABILITA' DEL R.S.P.P. DI A SE PERSONA DIVERSA DA A PER LE VIOLAZIONI DI: L'articolo 40 del codice penale al 2 comma detta la particolare disciplina dei reati omissivi c.d. impropri, per cui "*non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*". Il R.S.P.P. di A se diverso dal Datore di Lavoro, ha omesso di eliminare o ridurre il rischio non disponendo la realizzazione nel DVR dei presidi di sicurezza, per le attività di scarico del silos previsti nel DPR 547-55 e DPR 164-56 già citati.

RESPONSABILITA' ANCHE DI B PER LE VIOLAZIONI DEL CAPO V D.Lgs. 626/94:

art. 21 *Informazione dei lavoratori*:

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

art. 22 *Formazione dei lavoratori*

1. Il datore di lavoro, assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 4. Il ... omissis .....

Conclusioni

Ormai l'orientamento giurisprudenziale tende a condannare il D.L. per carenza di formazione dei suoi dipendenti. In effetti nel caso in esame c'è da aggiungere che l'operatore vittima dell'evento *de quo*, se fosse stato correttamente **formato e informato dal suo D.L.**, circa i suoi compiti le sue responsabilità ed i suoi diritti, sui principi di sicurezza da adottare nelle varie circostanze (ricordiamoci che svolgeva un servizio per terzi e, quindi, si poteva trovare ad operare in luoghi e circostanze di lavoro molto diverse tra loro); tuttavia dicevo se fosse stato adeguatamente formato nel caso in specie avrebbe potuto e dovuto rifiutarsi di svolgere un'attività con una magnitudo di rischio elevatissima nel rispetto dell'art. 5 D.Lgs. 626/94.

ART. 5 Obblighi dei lavoratori

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) ***segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza****; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi ..... omissis .....*

Ed inoltre una adeguata informazione e formazione avrebbe reso edotto, la vittima, circa i suoi diritti nel caso in cui si fosse trovato ad operare in condizioni di pericolo. Il fatto che la vittima avesse già svolto la medesima attività, correndo il medesimo rischio, è una aggravante che dà ulteriore indizio della carente o assente informazione e formazione della vittima.

ART. 14 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Ma non solo, le condizioni nelle quali si trovava il serbatoio rispetto al cavo elettrico, erano (e lo sono ancora se non sono mutate), passibili di sequestro preventivo se vi fosse stata una visita ispettiva (indipendentemente dall'evento *de quo*). C'è da augurarsi che il sequestro preventivo con diffida ad adempiere al dettato normativo da me citato, seguendo il noto itinerario del D.Lgs. 758/94, per eliminare o ridurre il rischio, sia avvenuto dopo l'evento *de quo*.

Dott. ing. Antonio Mazzotta

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 1777 del 16 gennaio 2019 (u.p. 6 dicembre 2018) - Morte per folgorazione durante le operazioni di scarico di mangime. Responsabilità del committente e Rischi interferenti.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it